

Settore: DG
Proponente: 12.A
Proposta: 2016/1513

del 19/08/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 803

del 01/09/2016

**DIREZIONE GENERALE
LEGALE**

Dirigente: GNONI Avv. Santo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DA UN DIPENDENTE PER LA
DIFESA IN GIUDIZIO**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che in data 22/10/2010, nel corso di un intervento di servizio, l'Agente di Polizia Municipale Salvatore Baiano veniva fatto oggetto di offese e minacce dal sig. A. B.;
- che nei confronti del sig. A. B. veniva aperto avanti il Tribunale di Reggio Emilia il procedimento penale n. 674/11 R.G.N.R., nel quale il dipendente Salvatore Baiano si costituiva parte civile, a mezzo dell'avv. Alessandro Verona;
- che il procedimento si concludeva con sentenza n. 1208/14 depositata in data 8/7/2014;
- che con nota proforma del 3/2/2016 (ALL.1) l'avv. Alessandro Verona quantificata in € 2.603,57 lordi l'importo dovutogli dal sig. Baiano per la difesa in giudizio;
- che in data 8/3/2016 il sig. Baiano provvedeva a corrispondere all'avv. Verona quanto dovuto (ALL.2 – distinta di bonifico);
- che in data 9/3/2016 l'avv. Verona, ricevuto il pagamento, emetteva fattura nei confronti del sig. Baiano (ALL.3);
- che con nota del 18/8/2016 indirizzata al sottoscritto il sig. Salvatore Baiano ha chiesto il rimborso della somma di cui sopra (ALL.4);

Considerato che la vicenda per cui vi è stata causa si riferisce a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente;

Richiamati:

- l'art. 16 del D.P.R. n. 191/79 e l'art. 67, 1° comma, del D.P.R. n. 268/87 (seppure abrogati dal D.L. 9/2/2012 n.5) i quali prevedevano per i dipendenti pubblici la concessione del patrocinio a spese dell'Ente di appartenenza nel caso di procedimenti civili o penali riferiti a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, a condizione che non sussistesse conflitto di interessi;
- i pareri n. 184/2012/PAR e n. 245/2012/PAR, depositati successivamente all'abrogazione dei D.P.R. sopra richiamati, con i quali la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, si è espressa comunque in senso favorevole all'accollo delle spese da parte dell'ente di appartenenza seppure in assenza di una specifica normativa;

Rilevato:

- che nel già citato parere n. 184/2012/PAR la Corte dei Conti si esprime anche in riferimento all'ammissibilità del pagamento "ex post" in assenza di preventivo accordo su un legale di comune gradimento, affermando: *"Se ne ricava quindi, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, la ammissibilità anche del successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente. (...) Si deve, pertanto, concludere che il Comune è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio*

(...) e tale diritto al rimborso (...) non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato”;

- che la Corte dei Conti precisa comunque: 1) che l'ente è in ogni caso tenuto “*ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (“ex post”), che non sussista un conflitto d'interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore”*; 2) che l'amministrazione non è tenuta ad un rimborso pieno della parcella qualora la stessa “*contenga importi superiori rispetto a quelli previsti dalle tabelle professionali”*;
- che nel caso di specie: 1) non sussiste conflitto di interessi, non essendo peraltro il procedimento penale a carico del dipendente, il quale si è invece costituito parte civile; 2) nella redazione della propria parcella l'avv. Verona ha applicato i valori medi dello scaglione di riferimento;

Ritenuto pertanto di poter porre a carico del bilancio comunale la spesa sostenuta dal dipendente Salvatore Baiano in riferimento al procedimento descritto in premessa, procedendo a rimborsare allo stesso la somma di € 2.603,57;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/4/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/6/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 36 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni evidenziate in parte narrativa, l'imputazione al bilancio comunale della spesa per la difesa in giudizio del dipendente Salvatore Baiano nel procedimento penale a carico del sig. A. B. descritto in premessa, così come da fattura dell'avv. Alessandro Verona di € 2.603,57 lordi;
- 2) di impegnare pertanto la spesa di € 2.603,57 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione

elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2016, al capitolo 3250 del P.E.G. 2016 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche, codice prodotto 2016_PD_1201, centro di costo 0115, codice Coge GX, non rilevante ai fini della competenza ambientale;

- 3) di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra al dipendente Salvatore Baiano tramite bonifico sul conto corrente bancario utilizzato per l'accredito mensile dello stipendio;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni